



3/2017

NULLITÀ ASSOLUTA PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E CAUSA ESTINTIVA DEL REATO “IN CONCORSO”: QUALE DECLARATORIA PREVALE?

Commento a [Cass., Sez. III, ord. 17 febbraio 2017 \(dep. 24 febbraio 2017\),
n. 9140, Pres. Amoroso, Rel. Andronio, Ric. Iannelli](#)

di Elisabetta Guido

SOMMARIO: 1. Questione “di gerarchia”. – 2. Dissidio in giurisprudenza. – 3. Questione “di principi”.

1. Questione “di gerarchia”.

A fare da innesco del dubbio interpretativo che l’ordinanza in commento rimette alle Sezioni unite, se cioè la «Corte di cassazione debba dichiarare la nullità della sentenza predibattimentale pronunciata in violazione del contraddittorio con cui si dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, o debba, invece, dare prevalenza alla causa estintiva del reato», è la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato prescritto, in riforma della condanna di primo grado. Sentenza pronunciata *de plano* e nella fase degli atti preliminari al dibattimento, per quanto concerne l’aspetto procedurale; circa il suo contenuto, la Corte territoriale, in applicazione dell’art. 129 comma 2 c.p.p. che, come noto, fissa la regola della priorità del proscioglimento in merito, se evidente dagli atti processuali, rispetto alla formula estintiva¹, constatava «l’inesistenza di circostanze idonee ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale»².

¹ Per un inquadramento istituzionale della disciplina stabilita dall’art. 129 c.p.p., secondo cui «In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d’ufficio con sentenza» (comma 1) nonché della previsione di prevalenza delle riportate formule di merito su quella per estinzione del reato (comma 2 c.p.p.), si rinvia ai seguenti lavori: DANIELE, *sub art. 129 c.p.p.*, in Conso-Illuminati, *Commentario breve al codice di procedura penale*, II ed., Cedam, 2015, p. 428 ss.; CAPITTA, *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Giuffrè, 2010; SCOMPARIN, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Giappichelli, 2008; FONTI, *L’immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in SPANGHER, *Trattato di procedura penale-vol. 1, Soggetti e atti, Tomo II, Gli atti*, a cura di Dean, Utet, 2008, p. 87 ss.

² In linea con quanto affermato nella giurisprudenza maggioritaria, per cui è possibile pronunciare un proscioglimento *ex art. 129 comma 2 c.p.p.* solo quando «le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto

L'enunciato dilemma, a livello d'inquadramento teorico, si colloca nel più generale ambito dei rapporti tra **declaratoria di determinate cause di non punibilità** ex art. 129 c.p.p. e **altre declaratorie** che, analogamente, devono essere pronunciate d'ufficio in ogni stato e grado del processo³: nella fattispecie, è una **causa estintiva del reato** (la prescrizione) che convive con una nullità assoluta e insanabile, derivante dall'omessa citazione a giudizio dell'imputato appellante (artt. 178 comma 1 lett. c, 179 comma 1, 429 comma 1 lett. f e 601 commi 3 e 6 c.p.p.).

Per la verità, in repertorio esistono già pronunce autorevoli sulla problematica della contestuale presenza di una causa estintiva del reato e di una nullità assoluta, registrandosi in materia ben **due interventi delle Sezioni unite** della Corte di cassazione, peraltro a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro⁴. La prevalenza, in entrambe le occasioni, fu accordata alla prima, sulla premessa dell'incompatibilità del rinvio al giudice di merito, per effetto della rilevazione del vizio di nullità, con l'obbligo dell'immediata applicabilità della causa estintiva imposto dall'art. 129 c.p.p.⁵; tuttavia, con una puntualizzazione che fungeva da "sfiato": là dove l'epilogo estintivo presupponga specifici accertamenti e valutazioni da parte del giudice di merito, è

di constatazione che a quello di apprezzamento»: in questi termini, *ex multis*, Cass., Sez. I, 22 febbraio 2011, n. 10983, in *Foro it.*, 2011, II, p. 581; Cass., Sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4091 ss., con nota di BELTRANI, *Estinzione del reato e assoluzione nel giudizio di impugnazione*; Cass., Sez. V, 11 novembre 2008, n. 4233, *ivi*, 2010, p. 1564; Cass., Sez. IV, 8 luglio 2008, n. 33309.

³ Rientra in questa tematica la nota questione, più volte esaminata dalle Sezioni unite, relativa alla sussistenza contemporanea di una causa di inammissibilità delle impugnazioni (art. 591 c.p.p.) e di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Dopo un tortuoso percorso, la soluzione finale cui si è approdati è così articolata: di regola, prevale l'inammissibilità; ciò nondimeno, essa non è ostativa alla declaratoria di non punibilità, quando si tratti di morte del reo, di remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso, di *abolito criminis*, di declaratoria di incostituzionalità della norma penale incriminatrice, di mancata previsione del fatto come reato in conseguenza dell'inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria. Per una ricostruzione dell'orientamento – oscillante – tenuto dalla giurisprudenza a sezioni unite, cfr., CAPRIOLI, *sub art. 606 c.p.p.*, in Conso-Illuminati, *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 2716 ss.; sul tema, v., tra gli altri, FONTI, *L'inammissibilità*, in AA.VV., *Le invalidità processuali – Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Utet, 2015, p. 211 ss.; BARGI, *Inammissibilità dell'impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 179 ss.; LEO, *Ricorso inammissibile e sopravvenuta remissione della querela: un passo indietro delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3152 ss.; CARCANO, *Il percorso della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra inammissibilità e prescrizione del reato*, *ivi*, 2002, p. 884 ss.; PRESUTTI, *Ancora un intervento delle Sezioni unite in tema di inammissibilità dell'impugnazione e declaratoria ex art. 129 c.p.p.*, *ivi*, 2000, p. 843 ss.; MARANDOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle Sezioni Unite*, *ivi*, 2000, p. 1534;

⁴ Ci si riferisce a Cass., Sez. un., 28 novembre 2001, Cremonese, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1308 ss., con nota di DI BITONTO, *Le Sezioni unite reinterpretano il combinato disposto degli artt. 159 c.p. e 304 c.p.p.: l'astensione collettiva dei difensori dalle udienze penali sospende il corso della prescrizione* e a Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, Conti, in *Dir. giust.*, 2002, fasc. 24, p. 77, e in *Cass. pen.*, 2002, p. 2664 ss. In realtà, analoga *quaestio iuris* era stata oggetto di attenzione da parte delle Sezioni unite anche sotto la vigenza del codice di rito del 1930, con riguardo alla causa estintiva dell'amnistia; si affermò la prevalenza di detta causa sulla nullità, con l'eccezione della pregiudizialità della nullità stessa quando di natura tale «*da produrre l'invalidità dell'intero procedimento o di una parte di esso senza possibilità di rinnovazione degli atti nulli, oppure deve essere idonea a togliere ogni fondamento alle condizioni per l'esercizio dell'azione penale*»: così, Cass., Sez. un., 27 novembre 1982, Di Giovanni, in *Giust. pen.*, 1983, III, p. 263 ss.

⁵ Affermazione da ricondurre a Cass., Sez. un., 28 novembre 2001, Cremonese, cit.

consentito dare precedenza alla nullità assoluta poiché in tali casi essa opera come pregiudiziale rispetto alla rinnovazione del relativo giudizio⁶.

Eppure, l'affermato principio di diritto non sembra avere "attecchito" come precedente vincolante: la giurisprudenza successiva ha, infatti, continuato a coltivare interpretazioni divergenti dando così vita a un **contrasto esegetico** rilevante ai fini dell'alternativa decisoria che si prospetta alla sezione rimettente. Essa, infatti, si era trovata di fronte a un ricorso fondato su **due motivi**: con il primo, si deduceva la nullità della sentenza di secondo grado per omessa citazione dell'appellante (art. 606 comma 1 lett. c c.p.p., in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c, 179 comma 1, 429 comma 1 lett. f e 601 commi 3 e 6 c.p.p.), posto che l'atto di *vocatio in iudicium* non era stato notificato né all'imputato né al suo difensore⁷. La seconda doglianza, invece, censurava, sotto il profilo della mancanza di motivazione (art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.), la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata dal giudice di appello nonostante la possibilità di prosciogliere l'imputato con formula liberatoria di merito.

È dall'analisi di questo motivo, *rectius* dal modo in cui il ricorrente lo ha formulato, che scaturisce il nodo della questione del concorso fra prescrizione e nullità assoluta. *Nulla quaestio*, infatti, se dal testo della sentenza impugnata o dagli atti processuali specificamente indicati nei motivi di ricorso proposti fosse risultata l'evidenza del proscioglimento nel merito: in tal caso, sarebbe stata pacifica l'applicazione dell'art. 129 comma 1 c.p.p. e, da qui, lo sbarramento della rilevazione della nullità.

Diversamente se, come pare sia accaduto nel caso concreto, l'impugnativa di legittimità non si profili adeguatamente corredata da elementi comprovanti la richiesta evidenza e, anzi, manifesti un difetto di valutazione delle prove a discarico⁸: nell'ipotesi la Corte, essendo impedita dal compiere accertamenti sul fatto di reato, avrebbe dovuto annullare la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice del rinvio accertasse

⁶ Si tratta di Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, Conti, cit.

⁷ Circostanza provata sia dall'intestazione prestampata (dato che l'inciso «Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale Dott. [...], gli appellanti ed i difensori di fiducia» era stato cancellato) sia dall'attestazione di cancelleria (recante «la sentenza è stata emessa di ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.»). Occorre, qui, ricordare che nell'«omessa citazione dell'imputato» di cui all'art. 179 comma 1 c.p.p. rientra anche l'ipotesi dell'omessa notificazione dell'atto di *vocatio*, proprio in ragione della natura complessa della "citazione" che è fattispecie composta dall'avviso all'imputato del giorno, luogo, ora dell'udienza e del giudice davanti al quale è fissata, e dalla sua notificazione, cioè l'atto destinato a portare l'avviso a conoscenza dell'interessato. Cfr., al riguardo, Cass., Sez. un., 27 ottobre 2004, Palumbo, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1148.

⁸ Più precisamente, dall'ordinanza in commento emerge che il ricorrente, imputato del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 544-ter, commi 1 e 2 c.p., per maltrattamenti inflitti a diversi cavalli da corsa, anche attraverso la somministrazione di sostanze dopanti, effettuata nella sua qualità di veterinario, lamentava come i giudici di appello non avessero tenuto in considerazione una serie di elementi: le risultanze delle investigazioni difensive – che avrebbero dimostrato come dei farmaci messi sotto accusa, l'uno servisse a curare cani e non cavalli, l'altro fosse stato prescritto a fini curativi e non di *doping*; il mancato rinvenimento di alcuna traccia di sostanza dopante negli animali i giorni di gara; l'erronea qualificazione quali maltrattamenti delle corse, giustificate invece da esigenze riabilitative; la mancata prova dei danni che gli animali avrebbero riportato a seguito delle condotte dell'imputato.

l'esistenza della causa più favorevole reclamata e, per conseguenza, non poteva esimersi dall'affrontare la questione di nullità proposta con la prima doglianza.

Detto altrimenti, è il **tipo di sentenza** che la Corte si trova a dover pronunciare, nell'accogliere il motivo sulla responsabilità dell'imputato, appunto un annullamento con rinvio, che postula la priorità della nullità assoluta.

Ma è qui il punto nodale. La scelta del giudice di legittimità deve ricadere sulla **nullità assoluta** oppure sulla **causa di estinzione del reato**?

2. Dissidio in giurisprudenza.

L'interrogativo, su cui le Sezioni unite sono appunto chiamate a pronunciarsi, allo stato contempla – come già accennato – risposte differenti.

Un primo orientamento giurisprudenziale considera prioritaria la declaratoria di nullità assoluta. Militano a suo favore argomenti di varia natura: quello che fa leva sul perimetro cognitivo attribuito dall'art. 129 c.p.p. al giudice di legittimità si salda con l'interesse dell'imputato a ottenere l'annullamento della sentenza affetta da nullità assoluta e, conseguentemente, la regressione del processo alla fase di merito. La necessità di rimettere l'imputato nella condizione di poter esercitare il diritto al contraddittorio sulla decisione di prescrizione, negatogli in appello, è difatti strettamente collegata con la fonte dell'evidenza del proscioglimento più favorevole: mentre per la Cassazione la valutazione di tale evidenza – indispensabile perché la causa di merito primeggi su quella estintiva (art. 129 comma 2 c.p.p.) – è ridotta a pochi elementi (le sentenze e gli atti di impugnazione), il giudice di appello può usufruire di tutti gli atti del processo di primo grado e, dunque, anche le ragioni che possono portare ad un'assoluzione piena sono in questa fase, per quantità e qualità, diverse da quelle spendibili davanti al giudice di legittimità⁹.

Ulteriori considerazioni si aggiungono: si evidenzia che il potere-dovere del giudice di immediato proscioglimento in ogni stato e grado del processo «*presuppone in ogni caso l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio*»¹⁰; ed ancora, si richiama l'argomento “*tranchant*” dell'impraticabilità di una pronuncia *ex art. 129 c.p.p.* nella fase predibattimentale d'appello. Conclusione, quest'ultima, fatta derivare dall'art. 598 c.p.p. che, nell'estendere al secondo grado di giudizio le norme dettate per il primo, lascerebbe fuori dal giudizio di secondo grado la possibilità del proscioglimento ai sensi dell'art. 469 c.p.p.¹¹ – racchiuso, come noto, in una sentenza di

⁹ Cfr. Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2015, n. 10960; Sez. VI, 24 novembre 2015, n. 50013; Cass., Sez. VI, 27 giugno 2013, n. 28478; Cass., Sez. VI, 10 maggio 2011, n. 24062; Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 249.

¹⁰ In questi termini si esprime Cass., Sez. un., 25 gennaio 2005, De Rosa, in *Riv. pen.*, 2006, p. 116 e in *Cass. pen.*, 2005, p. 1835 ss., con nota di VARRASO, *Richiesta di rinvio a giudizio, proscioglimento immediato e «diritto delle parti all'ascolto»*; la questione, qui, aveva riguardato il potere, o meno, del giudice dell'udienza preliminare, una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, di emettere pronuncia *ex art. 129 c.p.p.*, senza fissare l'udienza preliminare.

¹¹ Diversi gli appigli normativi e sistematici che confortano l'inoperatività dell'art. 469 c.p.p. nella fase predibattimentale di appello: l'art. 599 c.p.p. che, nell'elencare le decisioni adottabili in camera di consiglio,

non doversi procedere per improcedibilità dell'azione o per estinzione del reato da emettersi ove le parti non si oppongano – proprio per l'eccezionalità della procedura ivi prevista¹².

Il secondo, e contrapposto, orientamento dà invece prevalenza alla causa estintiva, nei termini fissati dalle Sezioni unite, cui si è già accennato: ovvero, a patto che – lo si ripete – non sia l'operatività della causa estintiva medesima a richiedere specifici accertamenti e valutazioni da parte del giudice di merito, prospettandosi in tal caso la dichiarazione di nullità pregiudiziale alla rinnovazione del relativo giudizio. Un altro tassello, tuttavia, completa la ricostruzione di questo filone giurisprudenziale: si è stabilito per il ricorrente l'onere di indicare specificamente nei motivi di gravame gli atti processuali da cui risulti l'evidenza della sua innocenza, non potendosi egli limitare a eccepire il vizio di nullità assoluta del provvedimento impugnato per difetto di contraddittorio¹³.

Tale conclusione, come può leggersi nelle motivazioni delle sentenze aderenti all'esegesi in esame, si spiega in ragione del fatto che quando sussiste una causa estintiva, la semplice eccezione di nullità finalizzata alla regressione del processo si traduce in una soluzione inconciliabile con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 Cost.): il giudice del merito, infatti, una volta integrato il contraddittorio, sarebbe comunque tenuto, in mancanza di una causa di proscioglimento più favorevole di immediata evidenza, a dichiarare l'estinzione del reato. In buona sostanza, laddove il ricorso per cassazione manchi di specificità sotto il profilo dell'*evidentia innocentiae*, si creerebbe quella situazione illogica, e inaccettabile sul piano dell'economia processuale, di un annullamento con rinvio, astrattamente disposto per rimediare all'errore del giudice di merito e consentire così all'imputato di ottenere una decisione maggiormente favorevole, in realtà destinato all'applicazione, nel giudizio di rinvio, della medesima causa estintiva.

3. Questione “di principi”.

omette il riferimento alla sentenza predibattimentale; l'art. 601 c.p.p., che detta una disciplina degli atti preliminari al dibattimento del tutto autonoma rispetto a quella prevista per il primo grado; l'art. 469 c.p.p., norma che stabilisce l'inappellabilità della sentenza predibattimentale; la natura contratta del dibattimento di secondo grado, motivo per cui vengono meno quelle esigenze di economia processuale che giustificano la sentenza di proscioglimento anticipato nel giudizio di primo grado; e, infine, il fatto che questo tipo di proscioglimento non possa pronunciarsi ove in primo grado vi sia stata condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, per l'ovvia ragione che solo nel dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, può procedersi alla decisione sui capi civili della sentenza impugnata.

¹² Va precisato che la giurisprudenza non arriva alla conclusione che l'estinzione del reato “*de plano*” sia provvedimento abnorme ma che invece renda la sentenza dichiarativa dell'estinzione affetta da nullità assoluta in quanto incidente sull'intervento e sulla rappresentanza dell'imputato; v., tra le pronunce che si inseriscono in questo filone, Cass., sez. II, 4 maggio 2016, n. 33741; Cass., Sez. II, 4 ottobre 2012, n. 42411; Cass., Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 8831; Cass., Sez. V, 23 novembre 2005, n. 44619.

¹³ Così Cass., sez. III, 7 luglio 2015, n. 42703.

L'ordinanza di rimessione non si dilunga nella ricognizione delle argomentazioni che quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale pone a fondamento della priorità della causa estintiva sulla dichiarazione di nullità assoluta; è, tuttavia, interessante, e proficuo, spendere qualche parola sulle ragioni messe in campo.

In proposito, è al discorso giustificativo compiuto dalle Sezioni unite, già più volte richiamate, che le pronunce interessate si rifanno¹⁴; discorso nel quale – oltre all'inciso dell'art. 129 comma 1 c.p.p., “in ogni stato e grado del processo”, interpretato come confermativo dell'immediatezza e della pregiudizialità del proscioglimento anticipato nel corso dell'intero *iter* processuale – assumono primaria importanza i principi tutelati dall'istituto in questione. Quello di economia processuale, posto che l'emergenza di una causa di non punibilità (ivi compresa la maturazione della prescrizione) preclude al giudice qualsiasi ulteriore attività processuale, e quello di *favor rei*, ravvisabile nella rapida fuoriuscita dell'imputato dal processo¹⁵. Sotto quest'ultimo profilo, si è peraltro chiarito che il punto di equilibrio tra la prospettiva dell'*exitus processus* e l'interesse dell'imputato al proscioglimento pieno – pur in presenza di reato estinto e assente agli atti l'evidenza della prova di innocenza¹⁶ – va ravvisato nel diritto dell'imputato stesso alla rinuncia alla prescrizione¹⁷.

Dagli svolgimenti che precedono, si avverte la sensazione che l'invito rivolto alle Sezioni unite a comporre l'esposto dissidio interpretativo sia di quelli che si accolgono mal volentieri; vi è un groviglio di profili, sistematici e pratici, che non sarà agevole districare. Probabilmente, nell'offrire una soluzione al quesito sollevato non si potrà prescindere dal tenere in considerazione la fattispecie concreta e, al riguardo, dati i motivi di ricorso – ritenuti generici dalla sezione rimettente quanto all'aspetto dell'evidenza del proscioglimento più favorevole – potrebbero non esserci gli estremi per un utile annullamento con rinvio, con la conseguenza che a prevalere sarebbe la declaratoria di prescrizione.

Ci si chiede, tuttavia, se tale questione sia pertinente in una situazione di omessa notifica all'imputato e al suo difensore della citazione a giudizio di appello. Trattasi di **violazione del diritto al contraddittorio**, nell'accezione base di diritto all'ascolto delle proprie ragioni¹⁸, come tale nucleo essenziale del “giusto processo” (artt. 24 comma 2 Cost., 111 comma 2 Cost. e art. 6 commi 1 e 3 Cedu), piuttosto grave. Non può, del resto, dubitarsi che il mancato confronto dialettico sul tema della prescrizione abbia comportato, nel caso di specie, una lesione del diritto di difesa dell'imputato (art. 24

¹⁴ Il riferimento è, nello specifico, a Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, Conti, cit.

¹⁵ Cfr., Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, Conti, cit., ove si afferma che tra le conseguenze pregiudizievoli della rilevanza in cassazione della nullità di un atto processuale è la «permanenza di un c.d. carico pendente».

¹⁶ Perché se fosse evidente, troverebbe certa applicazione l'art. 129 comma 2 c.p.p.

¹⁷ Attraverso la rinuncia alla prescrizione, l'interesse dell'imputato alla prosecuzione dell'attività processuale in vista della possibilità di vedere più ampie possibilità di proscioglimento con formula di merito trova la sua massima espansione: così, Corte cost., sent. 31 maggio 1990, n. 275, in *Giur cost.*, 1990, p. 1658 ss.

¹⁸ Sono moltissimi i contributi sul tema: per tutti, FERRUA, *Il “giusto processo”*, Zanichelli, 2012 e GIOSTRA, voce *Contraddittorio (principio del)*. II) *Diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, 2001, p. 1 ss.



3/2017

comma 2 Cost.): l'opzionata procedura "de plano" ha infatti privato l'imputato non solo del diritto alla "rivalutazione" della sua responsabilità nel grado di appello ma anche di quello alla rinuncia alla prescrizione.

Pare, quindi, che già il **giudizio di bilanciamento** tra diritto al contraddittorio, a tutela del quale è preordinata la declaratoria di nullità assoluta, e le esigenze di economia processuale, alla cui salvaguardia è improntata la disciplina del proscioglimento immediato *ex art. 129 c.p.p.*, sospinga verso la **prevalenza dell'invalidità**. E non si tratterebbe di soluzione adombrata di "ortodossia della forma": il diritto vivente ci insegna che dietro la "forma" del proscioglimento per prescrizione possa celarsi la "sostanza" di un accertamento di responsabilità dell'imputato¹⁹; se così è, non sembrano allora ammissibili "cedimenti" sul terreno del principio di legalità del processo e del diritto di difesa dell'imputato.

¹⁹ Principio che, di recente, è stato ribadito da Cass., Sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1107 ss., con particolare riguardo alla prescrizione maturata dopo una pronuncia di condanna accertativa della sussistenza del reato e della penale responsabilità dell'imputato, sempre che detto accertamento resti inalterato nei gradi successivi di giudizio, in riferimento alla questione all'applicabilità con la sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, della confisca: del prezzo (art. 240 comma 2, n. 1 c.p.) e del prezzo o profitto del reato (art. 322-ter c.p.).